AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LATINA

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ISTITUZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Art. 1

<u>Istituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione ed Oggetto del Regolamento</u>

Ai sensi della Legge Regionale n. 1/2011 è istituito l'Organismo indipendente di valutazione, di seguito denominato O.I.V., il quale riferisce direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo. L'O.I.V. sostituisce il nucleo di valutazione precedentemente istituito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 14/6 29 novembre 2004.

Art. 2

Composizione e nomina dell'O.I.V.

- 1. L'O.I.V. è un organo collegiale costituito da tre componenti di cui uno con funzioni di presidente. I componenti e il Presidente dell'O.I.V. sono nominati con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, previa indizione di apposita procedura, mediante avviso pubblico, finalizzata alla ricerca di professionalità esterne all'amministrazione, per l'incarico di cui in argomento.
- 2. I componenti dell'O.I.V. devono essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza, maturata in campo di management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati.
- 3. I componenti dell'O.I.V. durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta. Il Consiglio di Amministrazione, in caso di gravi inadempienze da parte O.I.V. può, motivando, deciderne lo scioglimento anticipato.
- 4. La misura delle indennità per i componenti dell'O.I.V. verrà definita al momento della nomina.
- 5. L'O.I.V. sovrintende al funzionamento complessivo del sistema della valutazione, dei controlli interni, della trasparenza e dell'integrità, proponendo al Consiglio di Amministrazione la valutazione dei dirigenti apicali e l'attribuzione dei premi.

Comunica, inoltre, le criticità riscontrate nello svolgimento della propria attività agli organi competenti.

6. La deliberazione dell'organo politico con la quale sono nominati i componenti dell'O.I.V. è pubblicata sul sito istituzionale dell'Azienda.

Sul sito istituzionale dell'Azienda, sono, altresì, pubblicati i curricula di ciascuno dei componenti e il compenso percepito.

Art. 3

Conflitto di interesse e cause ostative

Al fine di salvaguardare la caratteristica di indipendenza dell'O.I.V., non possono essere nominati componenti dell'O.I.V. coloro che:

- a) esercitano funzioni amministrative e gestionali all'interno dell'amministrazione che lo ha costituito:
- b) che ricoprono ruoli o comunque incarichi presso società o enti controllati dalla Regione;
- c) rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina;
- d) hanno legami di parentela o affinità entro il quarto grado con i dirigenti della struttura amministrativa dell'Azienda;
- e) hanno legame di coniugio, di convivenza, di parentela o affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio presso l'amministrazione dell'Azienda o con l'organo di indirizzo politico amministrativo dell'Azienda stessa;
- f) si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, ed affini entro il secondo grado;
- g) sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti al capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
- h) ricoprono l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione presso l'Azienda;
- i) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- I) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nell'ambito territoriale regionale;
- m) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione;
- n) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente di organismi di valutazione prima della scadenza del mandato;
- o) siano revisori dei conti dell'Azienda;
- p) siano componenti di altri organismi di valutazione.

Art. 4 Requisiti

- 1. I componenti dell'O.I.V. sono nominati tra i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana;
- b) età non superiore a quella prevista dalla normativa vigente, per il collocamento in quiescenza;
- c) laurea magistrale, laurea specialistica o laurea quadriennale, se conseguita nel previgente ordinamento, in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche o giurisprudenza o lauree equivalenti. Per coloro che sono in possesso di altra laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento, è richiesto, inoltre, un titolo di studio post universitario in materia di organizzazione e di personale della pubblica amministrazione, del management, della pianificazione e del controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance;
- d) esperienza di almeno tre anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e del controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico-amministrativo, tenendo anche conto dei compiti che derivano dall'applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- e) in relazione alla natura e ai compiti propri dell'Azienda, di adeguate competenze e capacità manageriali e relazionali, dovendo promuovere i valori del miglioramento continuo della performance e della qualità del servizio, nonché della trasparenza e della integrità;
- g) buone e comprovate conoscenze informatiche.

Art. 5 Elementi di valutazione

1. Ai fini della nomina dei componenti dell'O.I.V., sono valutabili i titoli di studio, nelle materie di cui all'art. 4, comma 1, lettera c, del presente regolamento, conseguiti successivamente al diploma di laurea e rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri o da primarie istituzioni formative pubbliche. Ai fini della ponderazione del titolo, è necessario distinguere, tra titoli conseguiti all'esito di un percorso formativo di durata comunque superiore a quella annuale (dottorato di ricerca, master di II livello, corsi di specializzazione) e altri titoli di specializzazione.

Art. 6

Modalità per la selezione dei candidati

1. Le domande presentate, con gli allegati curricula, verranno valutate, da parte dell'organo di indirizzo politico-amministrativo, in base all'esperienza maturata e sulle professionalità acquisite, senza valutazione comparativa

Art.7

Funzioni dell'O.I.V.

- 1. Ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 1/2011, l'O.I.V. sovrintende al funzionamento complessivo del sistema della valutazione, dei controlli interni, della trasparenza e dell'integrità, proponendo all'organo politico (C.d.A.) la valutazione dei dirigenti apicali e l'attribuzione dei premi. Comunica, inoltre, la criticità riscontrata nello svolgimento della propria attività agli organi competenti.
 - 2. L'O.I.V., in particolare svolge i seguenti compiti:
- a) monitora il funzionamento del sistema di valutazione nel suo complesso;
- b) riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale sull'efficacia ed efficienza del sistema di valutazione, sull'andamento della performance e dei controlli interni, comunicando, altresì, le eventuali criticità riscontrate:
- c) presidia il processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;
- d) valida la relazione sulle performance;
- e) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione;
- f) vigila sulla corretta attribuzione dei premi ai dipendenti;
- g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;
- h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

Art. 8

Risorse organizzative a supporto

- 1. L'O.I.V. si avvale, per lo svolgimento delle sue funzioni dell'ufficio tecnico di supporto, costruito all'interno dell'ufficio "Pianificazione strategica, controllo di Gestione Qualità Ufficio Relazioni con il Pubblico Ufficio Internet".
- 2. L'O.I.V. si riunisce nella sede dell'Azienda, che garantisce la disponibilità dei locali e degli strumenti idonei allo svolgimento delle attività.
- 3. I verbali delle riunioni e la documentazione prodotta sono archiviati e conservati a cura dell'ufficio tecnico di sopporto.

Art. 9

Funzionamento dell'O.I.V.

- 1. L'O.I.V. opera in condizioni di autonomia e risponde esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.
- 2. Nell'esercizio e per le finalità di controllo e valutazione, può richiedere ai Dirigenti e agli Uffici dell'Azienda qualsiasi informazione, atto o notizia e può effettuare gli accertamenti necessari.
- 3. Con riferimento agli obiettivi posti dall'Amministrazione, l'O.I.V. può identificare per ogni settore operativo, anche su indicazione del Consiglio di Amministrazione, aree o analisi considerate particolarmente critiche e formulare proposte di miglioramento in merito.
- 4. L'O.I.V. riferisce periodicamente, attraverso apposite relazioni, sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione, al Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale, nonché al Collegio dei Revisori.
- 5. L'O.I.V., in adempimento all'art. 4, comma 1, del presente regolamento, redige previo accertamento dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività dell'Azienda, anche attraverso la valutazione dei risultati raggiunti in tema di produttività e di miglioramento dei servizi apposita relazione, da proporre al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori, inerente la valutazione dei Dirigenti e l'attribuzione dei premi.
- 6. L'O.I.V. è convocato dal Presidente e per la validità delle sedute è richiesto l'intervento di almeno due componenti. L'O.I.V. decide a maggioranza e, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 7. L'O.I.V. si riunisce secondo le esigenze dell'amministrazione e, comunque, almeno una volta ogni sei mesi.
- 8. L'O.I.V. e il Collegio dei Revisori dei Conti, nel rispetto delle distinte funzioni, possono attuare forme di reciproca collaborazione.

Art. 10

Abrogazioni, entrata in vigore e rinvio

- 1. dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le disposizioni inerenti il Nucleo di valutazione e viene contestualmente soppresso il Nucleo di Valutazione stesso che, viene sostituito dall'Organismo Indipendente di Valutazione, in conformità a quanto pr4evisto dalla legge regionale n. 1/2011.
- 2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo on line dell'Azienda.
- 3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia.

Testo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 del 24 maggio 2014